L'IRCOCERVO
PRIMA RIVISTA ELETTRONICA ITALIANA DI METODOLOGIA GIURIDICA - TEORIA GENERALE DEL DIRITTO E DOTTRINA DELLO STATO
FIRST ITALIAN DIGITAL JOURNAL OF LEGAL METHODOLOGY - GENERAL THEORY OF LAW AND DOCTRINE OF THE STATE

Oltre la parola, oltre la norma, oltre l'umano. Tre nuove direzioni per la filosofia del diritto*

Giuseppe Lorini[1], Olimpia G. Loddo[1], Andrea Loi[2]

[1]*Università degli Studi di Cagliari*
[2]*Università Vita-Salute San Raffaele, Milano*

Abstract: **Beyond Words, Beyond Norms, Beyond Humans. Three New Directions in Legal Philosophy**
This paper proposes to explore three new research directions in legal philosophy. The first direction goes *beyond words*, investigating non-verbal forms of law and normativity through the analysis of drawn norms and deontic artifacts. The second direction pushes *beyond norms*, examining forms of regulation "without rules" that operate independently of deontic structures, relying instead on the physical or technical configuration of the environment. Finally, the third direction looks *beyond humans*, exploring the evolutionary roots of normativity and law in the non-human animal world, where primitive forms of normative experience seem to emerge before language.

Keywords: Normativity, Drawn Norms, Deontic Artifacts, Rule-free Regulation, Animal Norms.

Sommario: 1. Introduzione – 2. Oltre la parola – 3. Oltre la norma – 4. Oltre l'umano – 5. Conclusioni.

1. Introduzione

Nella plurimillenaria riflessione sul diritto, il diritto è stato indagato quasi esclusivamente come fenomeno umano ed è stato utilizzato come uno spartiacque

* Il contributo è frutto di un lavoro congiunto e condiviso dei tre autori. Nello specifico, i §§. 1, 3 e 5 sono stati redatti da Giuseppe Lorini; il §. 2 da Olimpia Giuliana Loddo e il §. 4 da Andrea Loi. Tutti gli autori hanno discusso e approvato i contenuti, assumendone congiuntamente la responsabilità scientifica.

Questa ricerca è stata svolta nell'ambito del Progetto *ARD - Artifacts, Rules, and Drawings: Exploring Non-Linguistic Regulation through Artifacts and Drawings*, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Cagliari. Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione di Sardegna, annualità 2024-25, CUP F83C26000350007.

per distinguere il mondo umano dal mondo animale. Accanto a questa caratterizzazione, con il positivismo moderno nasce l'idea della natura fondamentalmente linguistica e normativa del diritto: il diritto è norma e le norme sono fatte *con* e *di* parole. Questo saggio, tuttavia, propone di arricchire questa immagine del fenomeno giuridico proponendo tre nuove direzioni di ricerca per la filosofia del diritto.

La prima direzione muove *oltre la parola*. Attraverso l'analisi di segni grafici, disegni, artefatti materiali e dispositivi digitali sembra possibile indagare forme non-verbali del diritto che pervadono la nostra esperienza giuridica quotidiana.

La seconda direzione si spinge *oltre la norma*. Mettendo in discussione l'identificazione tra regolazione e normazione, emerge la rilevanza di forme di regolazione che non si realizzano attraverso regole o altre strutture deontiche, ma mediante la configurazione fisica o tecnica dell'ambiente. Qui si apre un'indagine su fenomeni di regolazione che, proprio perché prodotto di una rinuncia alla dimensione normativa, possono illuminare i confini del giuridico.

La terza direzione guarda *oltre l'umano*. Il confronto con la ricerca etologica suggerisce l'esistenza di forme di esperienza normativa non-linguistiche, nelle quali la percezione del dovere e persino forse il senso della giustizia emergono prima della parola. Dall'indagine di queste possibili manifestazioni della normatività nel mondo animale non-umano nasce una nuova prospettiva da cui osservare le radici evolutive e i confini del fenomeno giuridico.

2. Oltre la parola

L'idea che il diritto sia una questione esclusivamente di parole continua a influenzare profondamente il pensiero sia dei giuristi sia dei filosofi. Questo sentire diffuso riecheggia, ad esempio, nelle parole del filosofo del diritto Andrei Marmor, per il quale "c'è solo un modo in cui le autorità possono trasmettere il contenuto giuridico che intendono introdurre: comunicando in una lingua naturale. Il linguaggio è per i giuristi ciò che il pianoforte è per il pianista: lo strumento del suo mestiere"[1]. Certamente, il giurista si confronta quotidianamente con un mondo di parole e quando pensa alle norme pensa a testi di leggi, costituzioni, sentenze. Ma è proprio vero che la realtà delle norme e dei fenomeni normativi si esaurisce nelle parole?

Immaginiamo un mondo nel quale i fenomeni normativi si manifestino solo attraverso il linguaggio. In questo ipotetico mondo, dove vi sia una regola vi sono necessariamente delle parole. Passeggiando in una città, in poco tempo veniamo colpiti dalla curiosa assenza di alcuni elementi che ci aspetteremmo di trovare

[1] Cfr. A. Marmor, *The Language of Law*, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 1. La traduzione è nostra. Ecco l'originale inglese: "*And there is only one way in which authorities can convey the legal content they aim to introduce: by communicating in a natural language. Language is to lawyers what a piano is to the pianist: the tool of her trade*".

nell'ambiente urbano. Nel tentativo di attraversare la strada, cerchiamo, senza trovarle, delle strisce pedonali. Ma ci accorgiamo presto che non è questa l'unica differenza: guardando l'asfalto, non vediamo alcuna linea bianca che divida le corsie. E, arrivando a un incrocio, inutilmente cercheremmo semafori e rotonde che guidino il flusso dei veicoli. Ogni regola stradale, infatti, ci viene spiegato, si trova scritta in un apposito codice stradale. Alcune regole valgono in ogni strada (tenere la destra, vietato sorpassare a sinistra, dare precedenza a destra), altre, invece, riguardano una specifica sezione stradale (qui c'è un divieto di svolta a sinistra, un obbligo di svolta a destra o uno specifico limite di velocità). Il codice contiene un elenco di tutte le strade della città, e di tutte le norme che vigono in ciascuna strada. Conoscere le norme richiede un enorme studio, ed è per questo che, scopriamo, ogni città impone un esame annuale che abilita alla guida solo entro i confini del proprio territorio.

Questo esperimento mentale suggerisce l'importanza, nella nostra esperienza normativa quotidiana, di regole e strutture normative non riducibili a parole. È a partire dall'osservazione di fenomeni normativi come semafori, cartelli, segnaletica orizzontale e rotonde stradali, che emerge una ricca fenomenologia di norme che non si manifestano necessariamente attraverso una mera rappresentazione linguistica[2].

Accanto alle parole, anche altri strumenti semiotici possono svolgere un ruolo nella produzione giuridica. In particolare, disegni (come nel caso della segnaletica verticale e della segnaletica orizzontale) e artefatti (come nel caso dei semafori e delle rotonde) contribuiscono alla configurazione di un ambiente normativo.

L'ambito giuridico entro il quale si evidenzia maggiormente l'impiego delle norme disegnate è, probabilmente, proprio quello dei segnali stradali che tuttavia non esauriscono il fenomeno delle norme disegnate. Ad esempio, il regolatore urbanistico fa uso di vere e proprie "mappe normative". Ne sono un esempio le *zoning map* utilizzate per stabilire linee di confine e, attraverso l'introduzione di retini o di colori diversi sulla carta, per dividere il territorio ascrivendo a zone diverse specifiche qualificazioni giuridiche (ad esempio, "edificabile" o "non-edificabile")[3].

In alcuni casi, i disegni orientano efficacemente le azioni proprio perché non sono fatti di parole. Nell'ambito della regolazione del traffico stradale, ad esempio, l'utilizzo della normatività grafica ha permesso di superare almeno due distinti vincoli alla percepibilità delle norme nell'ambiente stradale. L'introduzione delle icone della segnaletica stradale ha garantito, da un lato, l'intelligibilità delle norme vigenti indipendentemente dalla lingua del viaggiatore. Dall'altro lato, l'uso di

[2] Sulla relazione tra normatività e funzioni del disegno, si veda S. Moroni, G. Lorini, "Multiple Functions of Drawings", in *Journal of Urban Design*, 26 (2021), n. 3, pp. 374-391.

[3] Per ulteriori sviluppi di questa ricerca sulla normatività grafica nel settore della regolazione urbanistica, cfr. S. Moroni, G. Lorini, "Graphic Rules in Planning: A Critical Exploration of Normative Drawings Starting from Zoning Maps and Form-Based Codes", in *Planning Theory*, 16 (2017), pp. 318-338.

© L'Ircocervo

immagini ha consentito il superamento di un vincolo fisiologico, legato alle capacità cognitivo-percettive del guidatore: quando l'evoluzione tecnica dei veicoli ha reso possibili velocità tali da rendere estremamente difficoltosa la lettura di norme scritte, le icone hanno consentito una decodifica pressoché istantanea del messaggio normativo[4].

Non solo entità bidimensionali quali i disegni, ma anche entità tridimensionali possono veicolare contenuti normativi. In questo senso, il concetto di "artefatto deontico" fa riferimento ad un oggetto materiale progettato e costruito non per svolgere una funzione "bruta" o "causale" (come uno schiaccianoci, o un coltello), bensì per svolgere una funzione propriamente normativa. Si pensi, ad esempio, a una rotonda stradale: essa regola normativamente l'ambiente stradale in cui è situata, introducendo obblighi di precedenza e diritti di immissione.

La ricerca sugli artefatti non è circoscritta all'ambiente fisico, ma riguarda anche gli ambienti digitali. Qui la ricerca si concentra sull'analisi di strumenti digitali progettati intenzionalmente per orientare normativamente il comportamento umano: gli artefatti deontici digitali. Essi possono essere intesi come artefatti deontici che, oltre alla dimensione materiale, incorporano una dimensione digitale, operando in contesti in cui l'informazione è archiviata, trasmessa ed elaborata mediante tecnologie digitali. Tali artefatti assumono un rilievo crescente nel campo giuridico, in particolare con lo sviluppo di sistemi di *online dispute resolution* e di strumenti di decisione automatizzata basati su intelligenza artificiale, e possono essere abilitati a produrre esiti giuridicamente vincolanti.

Il fatto che le norme possano essere espresse non solo attraverso il linguaggio verbale, ma anche mediante immagini e artefatti, mostra che la normatività può essere veicolata attraverso sistemi semiotici differenti. Proprio questa pluralità di possibili strumenti semiotici normativi costituisce la condizione di possibilità della traduzione intersemiotica nell'ambito del diritto. Cos'è la traduzione intersemiotica? Roman Jakobson la definisce come l'interpretazione di un segno mediante un altro segno appartenente a un diverso sistema semiotico[5]. Questa categoria è dunque molto importante anche nell'ambito giuridico[6]. Infatti, il diritto ricorre a una pluralità di risorse semiotiche, che includono parole, disegni, artefatti e perfino configurazioni materiali dell'ambiente. Non è raro, infatti, imbattersi in norme che presentano più di una veste semiotica. Un esempio tipico è il cartello "*no smoking*", nel quale una rappresentazione grafica e una formulazione linguistica esprimono la stessa prescrizione.

[4] In relazione a questi aspetti si vedano G. Mounin, *Introduction à la sémiologie*, Les Éditions de Minuit, Paris, 1970; M. Krampen, "Icons of the Road", in *Semiotica*, 43 (1983), pp. 1-204.
[5] R. Jakobson, "On Linguistic Aspects of Translation", in R.A. Brower (a cura di), *On Translation*, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1959, pp. 232-239.
[6] Sulla traduzione intersemiotica giuridica si vedano O.G. Loddo, "Intersemiotic Legal Translation: Semiotic Pluralism in Normative Drafting", in *Global Jurist*, 22 (2022), n. 3, pp. 537-555; O.G. Loddo, *Intersemiotic Legal Translation*, Springer, Cham, 2023.

Con il diffondersi delle pratiche di *legal design* e con la progressiva digitalizzazione delle interazioni giuridiche, i giuristi sono sempre più chiamati a confrontarsi con forme di comunicazione giuridica non-verbale, pensate per trasporre, chiarire o adattare contenuti normativi a contesti nei quali i lunghi testi tradizionali risultano poco efficaci o inadeguati dal punto di vista comunicativo.

In questo contesto, accanto alla nozione di traduzione intersemiotica, assume rilievo il concetto di *resemiotizzazione*. La resemiotizzazione estende il concetto di traduzione intersemiotica a forme più radicali di trasformazione del messaggio di destinazione rispetto al messaggio sorgente. Infatti, la traduzione intersemiotica può essere caratterizzata da un processo nel quale l'interpretazione di un segno non avviene necessariamente mediante un altro segno (appartenente a un diverso sistema semiotico) ma può realizzarsi anche attraverso un oggetto materiale[7]. Ne è un esempio sia la trasformazione di un messaggio orale in un cartello che imponga l'obbligo di chiudere la porta, sia la più radicale trasformazione del cartello in un artefatto materiale (come un chiudiporta automatico) che renda inevitabile una condotta originariamente intesa come dovuta.

Il cartello affisso sulla porta può essere inteso come un artefatto deontico: un oggetto materiale progettato per svolgere una funzione normativa, che comunica un contenuto deontico e che richiede l'interpretazione di questo contenuto da parte del destinatario. In quanto artefatto deontico, esso opera attraverso un codice simbolico e presuppone la capacità dell'agente di comprendere e seguire norme[8]. In questo caso, la prescrizione rimane deontica, pur essendo incorporata in un supporto materiale[9].

Nel passaggio successivo, l'istruzione non è più formulata come enunciato né richiede un'interpretazione da parte dell'agente. L'intento del regolatore non viene veicolato attraverso la comunicazione di un precetto, ma è tradotto in una configurazione materiale che orienta il comportamento, incidendo direttamente sulle possibilità di azione. In questo quadro, la resemiotizzazione non è semplicemente un cambiamento di forma. Qui l'esito della resemiotizzazione è un artefatto che non è più deontico, poiché la regolazione non avviene più attraverso

[7] Un esempio di resemiotizzazione citato da Iedema è la realizzazione di un edificio a partire dal suo progetto architettonico. Cfr. R. Iedema, "Resemiotization", in *Semiotica*, 137 (2001), p. 32.

[8] Adoperando il lessico di Amedeo Giovanni Conte si può osservare che qui entrano in gioco veri e propri "codici deontici". Cfr. A.G. Conte, "Codici Deontici", in *Intorno al 'Codice'. Atti del Terzo Convegno della Associazione Italiana di Studi Semiotici (AISS). Pavia, 1975*, Nuova Italia, Firenze, 1976, pp. 13-25. Per poter funzionare, un codice deontico sembra presupporre agenti che siano dotati sia di una capacità "simbolica", sia di una capacità "nomica", e cioè della capacità di percepire e agire alla luce di norme. Sull'idea della capacità nomica si veda G. Lorini, "Il comportamento nomico degli animali non-umani. Verso un'etologia della normatività", in *Sociologia del diritto*, (2017), n. 3, pp. 77-105.

[9] È interessante notare che il cartello presenta un carattere *deittico*, poiché la prescrizione che esprime è riferita al luogo specifico in cui è collocato e trova in esso il proprio ambito di applicazione. Cfr. G. Lorini, O.G. Loddo, "Il luogo delle norme. Un'indagine sulle dimensioni spaziali delle norme giuridiche", in *Sociologia del diritto*, (2017), n. 1, pp. 77-102.

l'espressione di una norma interpretabile dall'agente, ma mediante la configurazione materiale dell'ambiente. Nei contesti giuridici ciò è certamente rilevante: la reificazione può modificare non solo il modo in cui una strategia di regolazione è presentata, ma anche il modo in cui essa funziona. In altri termini, un processo di resemiotizzazione può conservare una funzione *regolativa* determinando però la perdita di una funzione *deontica*.

Si apre qui un'indagine su fenomeni che sono sì regolativi, ma che vanno *oltre la norma*.

3. Oltre la norma

Spesso, di fronte a un problema che non sia già stato preso in considerazione dal diritto, il giurista tende a pensare che vi sia una lacuna normativa da colmare: servono nuove regole. Sembra quasi un'ovvietà che l'azione di un regolatore consista nel creare regole. Secondo questa prospettiva, per regolare il comportamento degli individui, non si può che agire attraverso la produzione di nuove norme. Tuttavia, v'è un'importante mossa teorica che è stata spesso trascurata nella filosofia del diritto e nella teoria della regolazione: il comportamento può essere oggetto di *regolazione* senza essere però necessariamente oggetto di *normazione*[10]. Con il termine "regolazione" qui ci riferiamo a tutti i tentativi di orientare intenzionalmente e sistematicamente comportamenti da parte di un attore (che detiene, quindi, un potere regolativo[11]).

Un caso interessante di regolazione che non si avvale di norme è rappresentato dalla cosiddetta "architettura ostile". Si tratta di elementi di arredo urbano progettati al fine di inibire o scoraggiare specifiche condotte. La forza di questi oggetti, come le (eticamente assai dibattute) panchine *anti-homeless*[12], sta

[10] Si vedano G. Lorini, S. Moroni, "Ruling without Rules: Not Only Nudges. Regulation beyond Normativity", in *Global Jurist*, 20 (2020), pp. 1-11; G. Lorini, S. Moroni, "Rule-Free Regulation: Exploring Regulation "without Rules" and Apart from "Deontic Categories"", in *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 52 (2022), pp. 22-36; G. Lorini, S. Moroni, "Rules without Regulation and Regulation without Rules", in *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 54 (2024), pp. 216-228.

[11] Impieghiamo qui la nozione di potere adottata da John Searle: "*The ability of an agent* [...] *to get subjects to do what the agent wants them to do whether the subjects want to do so or not*", in J.R. Searle, *Making the Social World: The Structure of Human Civilization*, Oxford University Press, Oxford, 2010, p. 147.

[12] Per "architettura ostile" si intendono configurazioni materiali dello spazio urbano progettate per impedire o scoraggiare specifici comportamenti rendendoli fisicamente impossibili o altamente onerosi. Sul tema si vedano, ad esempio, J. Petty, "The London Spikes Controversy: Homelessness, Urban Securitisation and the Question of 'Hostile Architecture'", in *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 5 (2016), n. 1, pp. 67-81; K. de Fine Licht, "Hostile Architecture and Its Confederates: A Conceptual Framework for How We Should Perceive Our Cities and the Objects in Them", in *Canadian Journal of Urban Research*, 29 (2020), n. 2, pp. 1-17; K. de Fine Licht, "Behavioral Designs Defined: How to Understand and Why It Is Important to

proprio nella capacità di regolare il comportamento senza bisogno di norme: l'azione che il regolatore vuole prevenire è ostacolata dalla struttura stessa dell'oggetto, senza che sia necessario introdurre una regola che prescriva un divieto[13]. Ad esempio, vi sono panchine dotate di braccioli divisori intermedi che rendono l'atto di sdraiarsi fisicamente impossibile o estremamente scomodo. Qui non v'è una norma che impone un divieto di sdraiarsi; pertanto, non si può parlare di "violazione": mentre una norma può essere trasgredita, un artefatto adeontico come una barriera fisica o un tornello può solo essere scavalcato o rotto, ma non violato[14]. Un esempio analogo è rappresentato dai dossi stradali. Questi dispositivi non prescrivono alcun limite di velocità. Piuttosto, attraverso la loro morfologia fisica, inducono il conducente a rallentare indipendentemente dall'esistenza di una norma che lo imponga. La regolazione non passa attraverso una "comunicazione deontica", cioè la comunicazione di uno specifico divieto, ma attraverso la configurazione materiale dell'ambiente: il dosso regola efficacemente il traffico pur rimanendo un oggetto adeontico.

Le forme di regolazione adeontica non influenzano il comportamento utilizzando modalità deontiche (obbligatorio, vietato, permesso)[15] così come intese all'interno della logica deontica. Gli artefatti regolativi adeontici, per svolgere la loro funzione, non pongono nuove regole né dipendono necessariamente da una "deontologia"[16] (per esempio da diritti, obblighi o impegni).

A questo proposito, già Lawrence Lessig osservava che si possono utilizzare almeno due diverse strategie per regolare: da un lato abbiamo la protezione tradizionale del diritto, dall'altro lato la creazione di un ostacolo che limita o, addirittura, rende impossibile l'azione indesiderata. Lessig, in questo senso, esemplifica due modi di precludere l'accesso ad un determinato luogo: "una è la protezione tradizionale del diritto: il diritto definisce uno spazio in cui gli altri non

Differentiate Between 'Defensive', 'Hostile', 'Disciplinary', and Other Designs in the Urban Landscape", in *Urban Design International*, 28 (2023), pp. 330-343.

[13] Sulla dimensione deontica e regolativa degli artefatti cfr. G. Lorini, S. Moroni, O.G. Loddo, "Deontic Artifacts. Investigating the Normativity of Objects", in *Philosophical Explorations*, 24 (2021), n. 2, pp. 185-203; G. Lorini, S. Moroni, O.G. Loddo, "Regulatory Artifacts. Prescribing, Constituting, Steering", in *International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique*, 36 (2023), n. 1, pp. 211-225.

[14] Non ha senso chiedersi se qualcuno abbia violato una norma "implicita" nella struttura fisica di una panchina anti-homeless. D'altra parte, una panchina non possiede certamente alcun contenuto (proposizionale o non-proposizionale) che possa essere posto in relazione con il mondo, né (adoperando il lessico di John Searle) una direzione di adattamento che la colleghi al mondo. In sintesi, non ha senso chiedersi se un determinato comportamento si conformi a un artefatto adeontico regolativo.

[15] Sulle modalità deontiche si veda G.H. von Wright, "Deontic Logic", in *Mind*, 60 (1951), n. 237, pp. 1-15.

[16] J.R. Searle, *The Construction of Social Reality*, Free Press, New York, 1995; J.R. Searle, *Making the Social World*, cit.

dovrebbero entrare e punisce coloro che vi entrano comunque. L'altra protezione è una recinzione […] che (tra le altre cose) impedisce agli indesiderati di entrare"[17].

Considerazioni analoghe possono vertere anche sulla regolazione in ambienti digitali[18]. A questo proposito, Lessig ha giustamente sostenuto che il comportamento online può essere regolato modificando l'architettura dell'ambiente digitale e che anche il codice informatico può costituire uno strumento di regolazione.

Anche piattaforme digitali possono adottare forme di regolazione deontica (ad esempio, termini di servizio e linee guida che informano gli utenti circa i comportamenti consentiti e vietati). Tuttavia, esse possono anche implementare forme di regolazione adeontica. Si pensi, ad esempio, ai sistemi di filtraggio automatico e algoritmi di moderazione automatica dei contenuti che impediscono la pubblicazione di determinati contenuti o li rimuovono automaticamente. In questo secondo caso, la regolazione non passa attraverso la comunicazione di un divieto, ma attraverso la configurazione dell'ambiente digitale, che rende alcune azioni impossibili o inefficaci, spesso senza che l'utente sia pienamente consapevole delle ragioni della restrizione[19].

Mireille Hildebrandt ha descritto alcune infrastrutture digitali come una trasposizione dell'intento regolativo nell'architettura digitale. In tali contesti, la regolazione non si manifesta più come un testo pubblico che interpella un agente capace di comprensione e scelta, ma come una configurazione tecnica che pre-struttura l'ambiente e orienta i comportamenti in modo spesso invisibile e insindacabile[20].

Questi fenomeni mettono in luce un aspetto spesso trascurato sia dagli studi incentrati sulla "regolazione" sia da quelli dedicati alla "normatività": intervento normativo e intervento regolativo non sono sinonimi; la regolazione non opera

[17] L. Lessig, *Code: Version 2.0*, Basic Books, New York, 2006, p. 169. La traduzione è nostra. Ecco l'originale inglese: "*One is the traditional protection of law—the law defines a space where others should not enter and punishes people who enter nonetheless. The other protection is a fence* [...] *that (among other things) blocks the unwanted from entering*".

[18] L'utilizzo di artefatti digitali non si limita agli ambienti digitali. A questo proposito, esempi interessanti si rinvengono nell'ambito della circolazione stradale: il rispetto dei limiti di velocità può essere perseguito attraverso strumenti deontici, come la segnaletica verticale o i pannelli luminosi, che informano il conducente del limite vigente e lasciano spazio alla sua decisione di conformarsi o meno. Lo stesso obiettivo può tuttavia essere realizzato mediante artefatti digitali non-deontici, quali limitatori automatici di velocità o sistemi di "*intelligent speed assistance*", che impediscono tecnicamente di superare una determinata soglia. Nel primo caso, la regolazione si rivolge a un agente chiamato a comprendere e seguire una regola; nel secondo caso, l'azione è forzata dall'artefatto.

[19] Per questa ragione, emergono interrogativi circa la trasparenza, la contestabilità e la legittimità democratica di tali strumenti: mentre la norma può essere violata e contestata, un sistema tecnico che impedisce *ex ante* una condotta riduce drasticamente lo spazio della disobbedienza e, con esso, lo spazio della critica.

[20] Si veda M. Hildebrandt, *Smart Technologies and the End(s) of Law. Novel Entanglements of Law and Technology*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham and Northampton, 2015.

sempre attraverso norme, è possibile progettare strumenti regolativi che vanno al di là della norma.

Esistono tre possibili relazioni fra regolazione deontica e regolazione adeontica.

Prima relazione. In alcuni casi, le due forme di regolazione possono sovrapporsi, agendo in sinergia e rafforzandosi reciprocamente. Un caso tipico è la coesistenza, nello stesso tratto di strada, di un segnale stradale che indica un limite di velocità di 30 chilometri orari e di un dosso artificiale che ostacola il transito dei veicoli ad alta velocità.

Seconda relazione. In altri casi, il regolatore può scegliere di avvalersi, alternativamente, di una sola di queste forme di regolazione (utilizzando solo strumenti deontici, o solo strumenti adeontici). In questo modo, la regolazione adeontica può talora sostituire del tutto le norme. A questo proposito, Roger Brownsword propone l'esempio delle norme di sicurezza che, nelle stazioni ferroviarie, vietavano ai passeggeri di scendere quando il treno fosse ancora in movimento. Queste norme, tuttavia, erano spesso inefficaci e di conseguenza erano frequenti incidenti. Nei treni moderni il problema è affrontato a monte: le porte sono controllate da un meccanismo automatico centralizzato e si aprono solo a treno fermo. Il comportamento indesiderato non è più regolato da un divieto, ma reso impossibile dal design del treno[21].

Terza relazione. È tuttavia importante osservare che possono esservi contrasti fra la regolazione deontica e la regolazione adeontica. Un esempio è il conflitto tra le norme che vietano determinati tipi di discriminazione e certi esempi di architettura ostile. In effetti, l'architettura ostile può essere concepita come una forma di regolazione che introduce esplicitamente e intenzionalmente una discriminazione (ad esempio, nell'uso degli spazi pubblici) solo nei confronti di determinate categorie di persone. Questo caso è interessante dal punto di vista della teoria del diritto, che si è tradizionalmente concentrata sull'analisi delle antinomie, ossia delle contraddizioni tra norme. Nel nostro caso, non abbiamo a che fare con una contraddizione tra norme, quanto piuttosto tra due diverse forme di regolazione: una regolazione deontica e un'altra, che non è deontica[22]. A differenza delle antinomie, tali casi di incoerenza possono essere più difficili da individuare e, di conseguenza, da affrontare (in quanto non vi sono enunciati che si contraddicono a vicenda)[23].

[21] R. Brownsword, *Law 3.0: Rules, regulation, and technology*, Routledge, London, 2020, p. 31.

[22] Non può esserci antinomia poiché il contrasto fra regolazione deontica e adeontica è un contrasto fra fenomeni eterogenei.

[23] Adoperando il lessico del filosofo e logico polacco Tadeusz Kotarbiński, che definisce con il termine "praxeologia" la teoria dell'azione efficace, potremmo qui distinguere, da un lato, una teoria della legislazione o della normazione efficace e, dall'altro lato, una teoria della regolazione efficace. Queste due teorie non si occupano dei medesimi fenomeni: l'azione del regolatore, talora, può rivelarsi massimamente efficace proprio perché sceglie di non manifestarsi attraverso la produzione di norme. Si veda T. Kotarbiński, *Praxiology. An Introduction to the Sciences of Efficient Action*, Pergamon Press, Oxford, 1965.

Infine, è importante considerare almeno due tipi di limiti a queste forme di regolazione adeontica.

Primo limite. Gli artefatti adeontici sembrano caratterizzati da un intrinseco vincolo spaziale che consente loro di operare esclusivamente nell'ambiente in cui sono situati. Ad esempio: un dosso rallenta i veicoli solo in un preciso punto della strada; una barriera impedisce l'accesso solo ad un varco specifico. Si può dunque parlare di un vincolo di "co-localizzazione": il luogo dell'esercizio della funzione regolatrice e il luogo in cui è collocato l'artefatto tendenzialmente coincidono. Nel contesto digitale, questo vincolo tende a trasformarsi: un'architettura computazionale può operare simultaneamente su milioni di utenti distribuiti globalmente, ampliando la portata della regolazione adeontica ben oltre i confini fisici tradizionali[24]. Generalmente, però, il regolatore deve tenere conto di questo vincolo nell'ipotesi in cui voglia adoperare questi strumenti di regolazione a livello sistemico. Si pensi, ad esempio, di voler regolare la velocità delle automobili non attraverso l'imposizione di divieti di velocità, ma attraverso limitatori automatici di velocità installati nelle automobili, che si adattino alle condizioni del traffico e della strada. In questo caso, se una singola norma è sufficiente ad imporre un limite di velocità in un'intera sezione stradale, questa forma di regolazione adeontica è soggetta ad un vincolo di co-localizzazione: i limitatori di velocità devono essere installati su ciascuna automobile, affinché la loro funzione regolativa possa essere esercitata nell'intero territorio di pertinenza (si può parlare in questo senso di "ambito spaziale di regolazione" in analogia al concetto kelseniano di "ambito spaziale di validità di una norma").

Secondo limite. È importante considerare funzioni delle norme che non sembrano poter trovare un analogo nel contesto della regolazione adeontica. Accanto ad una funzione regolativa, infatti, le regole possono svolgere anche altre funzioni, come ad esempio una funzione *costitutiva*. Con la regolazione "senza regole" [*rule-free regulation*] non è ovviamente possibile costituire nuovi *types* di fenomeni istituzionali, né nuovi stati di cose istituzionali[25]. Una simile tesi negativa

[24] Le norme, d'altra parte, non sembrano soffrire di questo vincolo spaziale: una norma può regolare comportamenti che si verifichino in luoghi molto distanti rispetto al luogo in cui si trova il legislatore (e/o il documento contenente il testo della norma). Tuttavia, è interessante considerare che, come sottolinea Mireille Hildebrandt (*op. cit*.), anche il diritto dipende da una "*information and communication infrastructure*" (ICI) che lo incorpora. Si pensi, ad esempio, ad una norma che venga comunicata solo oralmente: la sua efficacia rischia di essere limitata ad un ambito spaziale ristretto. Hildebrandt sottolinea, a questo proposito, che l'avvento della stampa ha reso possibili forme di comunicazione normativa capaci di diffondersi nello spazio in modo molto più efficiente rispetto alla comunicazione meramente orale.

[25] In relazione alla funzione costitutiva delle regole, si vedano Cz. Znamierowski, *Podstawowe pojęcia teorji prawa. Układ prawny i norma prawna*, Fiszer i Majewski, Poznań, 1924; J.R. Searle, *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge University Press, Cambridge, 1969; G. Carcaterra, *Le norme costitutive*, Giappichelli, Torino, 1974; A.G. Conte, "Regola costitutiva in Wittgenstein", in F. Castellani (a cura di), *Uomini senza qualità. La crisi dei linguaggi*

riguarda anche la funzione *valutativa* delle regole. Come osserva Ota Weinberger, se la funzione primaria delle norme (regolative) è una funzione "motivante", che consiste nella determinazione di un modo di agire, bisogna considerare che "la norma o il sistema normativo sono anche criteri di valutazione"[26]. In questo senso, un limite delle forme di regolazione "senza regole" consiste nel fatto che esse non consentono di valutare normativamente le condotte difformi dal comportamento indesiderato. In altri termini, in un ambiente regolato solo attraverso strumenti adeontici non è possibile formulare giudizi di illiceità o di invalidità sul compimento di determinati atti.

In conclusione, è interessante osservare che i due distinti tipi di regolazione presuppongono due differenti immagini del soggetto regolato. La regolazione deontica presuppone che il soggetto regolato sia un "animale nomico", cioè sia un essere dotato di una "capacità nomica", capace di comprendere le norme e di agire alla luce delle norme. D'altra parte, la regolazione adeontica può avere come destinatari anche soggetti che non sono esseri nomici[27].

4. Oltre l'umano

Muovendo *oltre la parola*, si è osservato come la normatività possa incarnarsi anche in disegni e artefatti materiali o digitali. Successivamente, l'indagine si è rivolta a fenomeni che vanno *oltre la norma*, poiché non svolgono la loro funzione attraverso le tradizionali strutture deontiche che rendono possibili i fenomeni giuridici. Sembra possibile una ulteriore mossa, che apre la terza direzione di ricerca. Tale ricerca verte su fenomeni che vanno *oltre l'umano*.

Per molto tempo, si è data per ovvia la tesi secondo cui solo l'essere umano (unico, fra gli animali, ad essere un animale dotato di parola) è dotato della capacità di vivere in un ambiente normativo e giuridico. Di conseguenza, il mondo degli animali non-umani sarebbe, per definizione, un mondo privo di normatività (un mondo di regolarità, ma non di regole). Si consideri, ad esempio, ciò che scrive il giurista statunitense George P. Fletcher: "Gli esseri prelinguistici e gli animali […]

nella grande Vienna, U.C.T., Trento, 1981, pp. 51-68; A.G. Conte, "Materiali per una tipologia delle regole", in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 15 (1985), pp. 345-368.

[26] N. MacCormick, O. Weinberger, *Il diritto come istituzione*, M. La Torre (a cura di), Giuffrè, Milano, 1990, pp. 45-46.

[27] Vengono in rilievo specialmente alcune caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto che viene regolato. Al livello fisico e fisiologico, l'ambiente viene progettato in modo tale che certe azioni siano fisicamente impossibili o difficili per gli esseri umani, ad esempio attraverso le architetture ostili (come le panchine Camden che impediscono di sdraiarsi o i sanitari inclinati che impediscono soste prolungate). Al livello cognitivo ed emotivo, il comportamento viene regolato ad esempio facendo leva sulla paura (com'è il caso dei dossi artificiali per evitare danni all'auto) o facendo leva su specifici *bias* cognitivi.

possono accidentalmente agire in conformità alla regola, ma, senza il linguaggio, non possono agire in virtù della regola"[28].

Ma v'è forse una alternativa a questa immagine logocentrica ed antropocentrica della normatività. Qui la filosofia del diritto sembra poter offrire un contributo importante. Già negli anni Venti del secolo scorso, infatti, Cesare Goretti sviluppava l'ipotesi secondo cui l'animale sembra avvicinarsi, nelle sue relazioni con l'uomo, alla soglia della percezione, seppur oscura e aurorale, della normatività giuridica:

> Come non possiamo negare all'animale in modo sia pure crepuscolare l'uso della categoria della causalità, così non possiamo escludere che l'animale, partecipando al nostro mondo, non abbia un senso oscuro di quello che può essere la proprietà, l'obbligazione. Casi innumerevoli dimostrano come il cane sia custode geloso della proprietà del suo padrone e come ne compartecipi all'uso. Oscuramente deve operare in esso questa visione della realtà esteriore come cosa propria, che nell'uomo civile arriva alle costruzioni raffinate dei giuristi. È assurdo pensare che l'animale che rende un servizio al suo padrone che lo mantiene agisca soltanto istintivamente. Deve pure sentire in sé, per quanto oscuramente e in modo sensibile, questo rapporto di servizi resi e scambiati. Naturalmente l'animale non potrà arrivare al concetto di ciò che è la proprietà, l'obbligazione; basta che dimostri esteriormente di fare uso di questi principî che in lui operano ancora in modo oscuro e sensibile[29].

A fianco a questa intuizione di Goretti, è interessante considerare ciò che scrive più recentemente il giurista Rodolfo Sacco a proposito dell'ipotesi di un diritto muto, di una realtà giuridica le cui origini risalirebbero alla socialità preumana. Diversamente da Goretti, Sacco non concentra l'attenzione sugli animali che vengono socializzati dall'uomo. Anche in natura, secondo Sacco, la vita sociale degli animali rivela una dimensione di giuridicità: come l'uomo, anche l'animale rispetta il diritto del conspecifico ed ottiene il rispetto del proprio.

> Il diritto è uno strumento per prevenire e dirimere i conflitti d'interesse nella società. Dove c'è una società c'è un diritto. Ciò è vero per le società umane, ed è vero per le società animali evolute. Leoni, cani selvatici e tanti altri mammiferi carnivori "marcano" la proprietà del suolo, e ottengono dai conspecifici, ossia dagli animali della loro specie, il rispetto del diritto esclusivo; procedono con misure paragonabili a quelle indicate tante varietà di uccelli, che marcano lo spazio aereo con voli e grida; il rispetto della regola è garantito dall'autotutela. Un gioco di ghiandole e ormoni moltiplica la forza dell'animale ingiustamente aggredito. Regole cui l'animale è fedele

[28] La traduzione è nostra. Ecco l'originale inglese: ""[*p*]*relinguistic beings and animal* [...] *can accidentally act according to the rule, but, without language, they cannot act because the rule*". G.P. Fletcher, "Law", in B. Smith (a cura di), *John Searle*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, p. 87.
[29] C. Goretti, "L'animale quale soggetto di diritto", in *Rivista di filosofia*, 19 (1928), p. 358.

> proteggono la relazione maschio-femmina, spesso preceduta da corteggiamento, nonché l'adempimento dei doveri che gravano sui genitori nei riguardi della prole[30].

La regola si manifesta prima della parola: nella relazione di fedeltà, nell'adempimento dei doveri verso la prole, nel rispetto del territorio marcato dal conspecifico. Questa immagine del mondo animale sembra poter illuminare le forme di una vera e propria "etologia giuridica"[31]. Eccone almeno tre momenti.

Un *primo momento* riguarda la teoria della norma. In questa ricerca, la norma emerge non come entità linguistica o proposizionale, ma nella forma di una struttura deontica primitiva e non-linguistica[32]. A questo proposito, è interessante considerare l'ipotesi di una "normatività primitiva" [*primitive normativity*], proposta dalla filosofa statunitense Hannah Ginsborg[33]. Le ricerche di Ginsborg illuminano l'esistenza di forme dell'agire normativo che non dipendono dalla previa rappresentazione di una regola, ma che si articolano nella sensazione dell'appropriatezza (o correttezza) dell'azione che si sta compiendo, e nell'essere motivati a compiere l'azione proprio perché guidati dalla sensazione della sua appropriatezza. Secondo una possibile lettura di questa ipotesi, ci troviamo davanti ad esperienze normative che riflettono l'esistenza di regole cui l'agente è però sensibile solo in una forma implicita e rudimentale. In altri termini, la regola viene in qualche modo "afferrata" da un agente che non è però in grado di formularla linguisticamente.

Partendo da questa idea, la filosofa canadese Kristin Andrews sviluppa nelle sue ricerche sulla psicologia animale una teoria della "normatività ingenua" [*naïve normativity*] intesa come "capacità di ragionare su come gli altri dovrebbero

[30] R. Sacco, "Il diritto muto", in *Rivista di diritto civile*, 39 (1993), pp. 689-702.

[31] Sull'etologia giuridica si vedano M. Gruter, *Die Bedeutung der Verhaltensforschung für die Rechtswissenschaft*, Duncker und Humblot, Berlin, 1976; A. Falzea, "La "sapientia" degli uomini", in *Il gene giuridico*, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 21-48; M. Gruter, P. Bohannan (a cura di), *Law, Biology & Culture*, Ross-Erickson, Santa Barbara (CA), 1983; A. Gianola, "L'analisi etologica del diritto", in *Rivista di diritto civile*, 41 (1995), pp. 805-823; M.D. Guttentag, "Is there a law instinct?", in *Washington University Law Review*, 87 (2009), pp. 269-328; R. Caterina, "La reciprocità. Alle origini della vendetta e dello scambio", in G. Lorini, M. Masia (a cura di), *Antropologia della vendetta*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, pp. 205-216; G. Lorini, *Il comportamento nomico degli animali non-umani*, cit.

[32] Generalmente queste intuizioni sulla normatività nel mondo animale sono circoscritte al mondo dei primati non-umani e più in generale dei mammiferi. Ma sembra possibile estendere l'indagine al di là di questo confine. Ad esempio, per un'indagine sulla normatività nel mondo degli insetti sociali, si veda G. Lorini, D.A. Grasso, A. Loi, "Le formiche sono 'insetti nomici'? Un contributo all'etologia della normatività", in *L'Ircocervo*, 21 (2022), n. 2, pp. 163-179.

[33] H. Ginsborg, "Primitive Normativity and Skepticism about Rules", in *The Journal of Philosophy*, 108 (2011), n. 5, pp. 227-254; H. Ginsborg, "The reality of primitive norms", in P. Boghossian, C. Peacocke (a cura di), *New essays on normative realism*, Oxford University Press, 2025, pp. 269-292.

agire"[34] o "capacità di pensiero deontico" [*capacity for ought-thought*][35]. Andrews, cioè, ritiene che anche alcuni animali non-umani abbiano la capacità di pensare normativamente all'interno di un gruppo sociale. Secondo Andrews, la *naïve normativity* presuppone l'identificazione con un gruppo e il desiderio di imitare il comportamento dei suoi membri. Emerge così un senso del dovere primitivo o ingenuo che non è fondato su una comprensione proposizionale di regole o del concetto di "dovere": si tratta, piuttosto, della "sensazione che alcune cose devono essere fatte in un certo modo da certi individui"[36].

Ecco un esempio. In alcune comunità di scimpanzé sono stati osservati complessi comportamenti cooperativi nelle strategie di caccia. Gli animali non agiscono in modo disordinato, ma assumono ruoli distinti e interdipendenti: vi è chi insegue attivamente la preda, chi prepara l'imboscata e chi effettua materialmente la cattura. Ma quando la caccia ha successo, come viene suddiviso il suo risultato? Come scrive Kristin Andrews:

> Sebbene l'età e il grado di dominanza di ciascun membro del gruppo di caccia influenzino la distribuzione della carne, il fattore più significativo nel determinare la distribuzione è il grado di impegno. Le regole di condivisione della carne stabiliscono che la porzione più grande di carne spetti all'animale che ha fatto di più per catturare la preda. In quanto regola implicita che governa il comportamento, la condivisione della carne tra gli scimpanzé può essere vista come una norma che riguarda la distribuzione equa e la cooperazione, e che implica una negoziazione tra il proprio desiderio personale di carne e il valore più impersonale associato a una distribuzione equa[37].

[34] La traduzione è nostra. Ecco l'originale inglese: "*ability to engage in reasoning about how others should act*" K. Andrews, "Naïve Normativity", in *Philosophy of Brains*, (2014), http://philosophyofbrains.com/2014/09/30/naive–normativity.aspx [Data di consultazione: 19/03/2026].

[35] S. Vincent, R. Ring, K. Andrews, "Normative Practices of Other Animals", in A. Zimmerman, K. Jones, M. Timmons (a cura di), *The Routledge Handbook of Moral Epistemology*, Routledge, New York, 2018, p. 59.

[36] La traduzione è nostra. Ecco l'originale inglese: "*sensation that some things ought to be done a certain way by certain individuals*". K. Andrews, "The Folk Psychological Spiral. Explanation, Regulation, and Language", in *The Southern Journal of Philosophy*, 53 (2015), p. 55.

[37] La traduzione è nostra. Ecco l'originale inglese: "*Once the hunt is concluded, the meat is divided up between the four hunters. While the age and dominance of each member of the hunting party affects the distribution of meat, the most significant factor determining distribution is the degree of effort. The meat-sharing rules state that the largest share of the meat goes to the animal who did the most to catch the prey. As an implicit rule governing behavior, chimpanzee meat-sharing may be seen as a norm that deals with fair distribution and cooperation, and involves negotiating between one's personal desire for the meat and the more impersonal value associated with fair distribution*". Cfr. K. Andrews, "Understanding norms without a theory of mind", in *Inquiry*, 52 (2009), n. 5, p. 443.

Andrews suggerisce qui una interessante interpretazione: il comportamento distributivo sarebbe governato da una "regola implicita" riguardante la *correttezza* [*fairness*] della distribuzione e della cooperazione. Questa sensibilità alla correttezza si svilupperebbe nella forma di una possibile "negoziazione" fra il desiderio del singolo e l'influenza di una ipotetica dimensione normativa, consistente nella sensibilità ad un principio di giustizia (una giustizia distributiva)[38].

Qui si apre un *secondo momento* di questa ricerca, che riguarda proprio la teoria della giustizia. Un cenno alla giustizia nel mondo animale si trova già nel filosofo del diritto italiano Giorgio Del Vecchio, che nel 1923 così scriveva:

> Né mancano, come è saputo, prodromi di giustizia anche presso certe specie animali; e tali prodromi consistono appunto in una rudimentale coordinazione e organizzazione, onde si delimitano approssimativamente le singole attività, e si delinea una certa corrispondenza tra le azioni e le reazioni reciproche[39].

Ma è la ricerca etologica contemporanea a offrire evidenze sorprendenti. Particolarmente rilevante a questo proposito è un celebre esperimento etologico condotto da Frans de Waal e Sarah Brosnan sull'avversione all'iniquità nelle scimmie cappuccine[40]. Nell'esperimento, due soggetti, posti in gabbie adiacenti e in una condizione di mutua osservabilità, venivano impegnati in un semplice compito di scambio (consegnare una pietra al ricercatore) a fronte di una ricompensa. In una fase iniziale, caratterizzata dal rispetto da parte degli sperimentatori di un principio di equità retributiva (un pezzo di cetriolo per ciascuno, a fronte del medesimo compito), la cooperazione procedeva senza intoppi. Ma la dinamica mutava radicalmente con l'introduzione di una disparità di trattamento. Ecco che, quando il conspecifico riceveva, per il medesimo sforzo, un premio di valore nettamente superiore (un chicco d'uva, preferito al cetriolo), il soggetto svantaggiato reagiva con un netto rifiuto della transazione, arrivando perfino a scagliare il cetriolo verso l'osservatore o a scuotere le sbarre della gabbia in segno di protesta.

[38] Nel lessico di John Searle, potremmo parlare in questo caso di una ragione per l'azione indipendente-dal-desiderio che non è linguistica. Tuttavia, Searle nega che gli animali, proprio in quanto privi di linguaggio, siano sensibili a ragioni per l'azione indipendenti-dal-desiderio. Per Searle, il linguaggio sembra svolgere un ruolo essenziale sia nella capacità di assumere impegni, obblighi e responsabilità, sia nella capacità di rappresentare esistenti queste strutture deontiche. Si veda in particolare J.R. Searle, *Rationality in Action*, MIT Press, Cambridge (MA), 2001.

[39] Secondo Del Vecchio, è difficile ignorare l'esistenza di "elementi della vita animale, che rappresentano un che di analogo alla giustizia, e quasi un avviamento alla sua formazione nell'ordine naturale". Cfr. G. Del Vecchio, *La giustizia*, Zanichelli, Bologna, 1923, p. 51. Si vedano, più di recente, G. Lorini, A. Loi, "Oltre l'umano. La giustizia nel mondo animale", in *Journal of Ethics and Legal Technologies*, 5 (2023), pp. 75-102; R. Caterina, "Il giusto e l'ingiusto per gli animali", in G.F. Gianotti, E. Pagella (a cura di), *Animali in Società*, Quaderni 43, Accademia delle Scienze di Torino, 2024, pp. 115-127.

[40] Cfr. S. Brosnan, F. de Waal, "Monkeys reject unequal pay", in *Nature*, 425 (2003), n. 6955, pp. 297-299.

Qui sembrano operare aspettative di giustizia (che si rivelano nella reazione all'ingiustizia). Nell'ipotetico mondo normativo animale, a una dimensione *nomologica* (la dimensione delle norme, delle regole), si affianca l'ipotesi di una dimensione *axiologica*: un mondo normativo dove il valore (come il valore della giustizia e, correlativamente, il disvalore dell'ingiustizia) nasce prima della parola.

A fianco a questi possibili contributi alla teoria della norma e alla teoria della giustizia, v'è forse almeno un *terzo momento* di questa ricerca. Esso riguarda la teoria dei fatti istituzionali. Più in particolare, l'ipotesi (che affiora già nelle intuizioni di Rodolfo Sacco) secondo cui nel mondo animale vi sarebbero anche forme di una vera e propria "deontologia" che renderebbe possibili relazioni sociali conformate da diritti soggettivi ed obblighi[41]. A questo proposito, è interessante osservare che alcuni etologi hanno descritto, in termini che non appaiono meramente metaforici, comportamenti governati da "obblighi" o "diritti". Per esempio, l'etologo olandese Frans de Waal ha ipotizzato l'esistenza di sistemi di "obbligazioni reciproche" [*reciprocal obligations*] negli scimpanzé[42], nonché di "diritti di procreazione" [*procreational rights*] che dipenderebbero da regole[43]. Adoperando il lessico dell'ontologia sociale e giuridica, questi fenomeni sembrano gettare luce su forme primitive di "fatti istituzionali"[44].

In relazione a questi mondi animali (non popolati dalla parola, ma non per questo necessariamente privi di fenomeni normativi) si apre una nuova direzione di ricerca per la filosofia del diritto che è, ad un tempo, una ricerca sui confini e sulle *pre*condizioni del giuridico.

[41] Queste prospettive contrastano con una classica tesi dell'ontologia sociale: la tesi della *fondazione linguistica* della realtà istituzionale. Secondo John Searle, la realtà istituzionale non sarebbe possibile al di fuori della cornice linguistica. Ad esempio, gli animali possono comunicare e cooperare, e dunque istanziare fatti sociali, ma non possono generare una dimensione "istituzionale" poiché, essendo privi di linguaggio, sono incapaci di rappresentare una deontologia e agire alla luce di regole costitutive. Cfr. J.R. Searle, *The Construction of Social Realty*, cit.; J.R. Searle, *Making the Social World*, cit.

[42] F.B.M. de Waal, "Food sharing and reciprocal obligations among chimpanzees", in *Journal of Human Evolution*, 18 (1989), n. 5, pp. 433-459.

[43] Così scrive de Waal nel suo classico lavoro dedicato alla "politica" degli scimpanzé: "*The formation of territories is one way of demarcating procreational rights; the formation of a hierarchy is another. There is a definite link between power and sex; no social organization can be properly understood without knowledge of the sexual rules and the way the progeny are cared for*". Cfr. F.B.M. de Waal, *Chimpanzee politics: Power and sex among apes*, Harper & Row, New York, 1982, p. 167.

[44] Si apre qui, per esempio, una ricerca sull'esistenza nel mondo animale di ipotetiche forme primitive del diritto di proprietà. Cfr. H. Kummer, M. Cords, "Cues of Ownership in Long-tailed Macaques, *Macaca fascicularis*", in *Animal Behaviour*, 42 (1991), n. 4, pp. 529-549; R. Caterina, "Dominanza e possesso (e proprietà?) in alcune società non umane", in *Rivista di diritto civile*, (2000), n. 2, pp. 449-462; S.F. Brosnan, "Property in nonhuman primates", in *New directions for child and adolescent development*, (2011), n. 132, pp. 9-22.

5. Conclusioni

Le tre direzioni di ricerca esplorate in questo saggio sono nuove, ma contribuiscono a gettare luce su aree tradizionali della ricerca filosofico-giuridica.

Un *primo* contributo è relativo all'*ontologia* del diritto: il diritto non è fatto solo di parole. La realtà del diritto trascende il linguaggio verbale per incarnarsi in segni grafici, artefatti materiali e digitali. D'altra parte, anche l'indagine di fenomeni di regolazione che non coincidono con la normazione contribuisce ad esplorare la natura del diritto, aprendo una ricerca che, andando oltre la norma, illumina proprio i confini ed i limiti del giuridico. Parallelamente, a questa ricerca sulle soglie del giuridico contribuisce anche l'indagine sul mondo degli animali non-umani: qui, forme di esperienza normativa, e perfino esperienze di giustizia, sembrano emergere prima e indipendentemente dal linguaggio.

Un *secondo* contributo è relativo all'*epistemologia* del diritto e riguarda sia la modalità di percezione sia la modalità di manifestazione del giuridico. Qui, il superamento della tradizionale prospettiva logocentrica permette di indagare una pluralità di canali sensoriali attraverso cui accediamo al fenomeno giuridico, e suggerisce un'indagine su come la forma delle norme incida sulla loro percepibilità e conoscibilità.

Un *terzo* contributo è relativo alla *pragmatica* del diritto. L'indagine ha qui messo in luce che l'attività *regolatrice* non coincide necessariamente con l'attività *nomothetica*: si può regolare un comportamento anche senza norme, intervenendo sulla mera progettazione dell'ambiente fisico o dell'ambiente digitale. Talora, l'azione di un regolatore si rivela massimamente efficace proprio in virtù di questa rinuncia alla dimensione normativa. Qui, alla tradizionale ricerca sulla pragmatica della normazione, si affianca una (non coincidente) ricerca sulla pragmatica della regolazione, che verte sulle condizioni e sui limiti dell'attività regolativa. La regolazione "senza regole", pur trascendendo i confini del giuridico e della normatività, può generare infatti forme peculiari di conflitto con il diritto (è questo il caso in cui il regolatore arrechi una lesione ad interessi giuridicamente tutelati).